

*Convegno*  
*10 giugno 2015*




***Jobs act***  
***Cosa è cambiato e cosa cambierà***

***“NASpI”***

*Dott. Ottavio Gonano e Dott.ssa Elisa Raina*

*Studio Associato*  
*Barillari Lapolla Cavalleri*

# Le nuove tipologie dal maggio 2015



# Caratteristiche generali



- La **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)**, creata per sostituire le precedenti prestazioni ASpI e Mini – ASpI, riguarda tutti gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti dal 1° maggio 2015
- L'Inps è intervenuto con la circolare **94/2015** che fornisce le istruzioni per l'accesso al nuovo trattamento

# ~~Destinatari~~



- Sono destinatari della NASpI:

 lavoratori dipendenti

 apprendisti

 soci lavoratori di cooperativa (con rapporto di lavoro subordinato)

 personale artistico (con rapporto di lavoro subordinato)

- Sono invece esclusi dalla NASpI:

✗ dipendenti pubbliche amministrazioni (con rapporto di lavoro subordinato)

✗ operai agricoli (con rapporto di lavoro subordinato)

# Requisiti



La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti :

- ☞ siano in stato di disoccupazione
- ☞ possano far valere, nei 4 anni precedenti la cessazione, almeno 13 settimane di contribuzione
- ☞ possano far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario pertanto sono esclusi i lavoratori il cui rapporto sia cessato a seguito di **dimissioni o risoluzione consensuale** (salvo le eccezioni per dimissioni intervenute per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità e risoluzione consensuale conclusa in ambito di procedura di conciliazione presso la DTL)

# Durata della prestazione



La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.

A partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la durata di fruizione della prestazione sarà limitata a un massimo di 78 settimane (18 mesi).

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, secondo i seguenti criteri:

In caso di fruizione totale di una prestazione di disoccupazione e di ASpl, viene escluso dal computo dei contributi utili per la NASpI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione.




In caso di fruizione parziale delle prestazioni disoccupazione e ASpl, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere.

# Presentazione della domanda



La domanda di NASpI va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare la domanda può essere presentata:

-  direttamente dal cittadino (in possesso di Pin dispositivo) sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it);
-  mediante gli Enti di patronato (che invieranno sul portale Inps-patronati la domanda);
-  mediante il Contact center integrato Inps-Inail (n. verde 803164 da rete fissa e 06 164164 da rete mobile).

# Calcolo e misura



L'indennità è calcolata sulla base della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile, ai fini previdenziali, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive degli ultimi 4 anni, per il totale delle settimane di contribuzione dei 4 anni.

- Se la retribuzione mensile così determinata è pari o inferiore a € 1.195,00 (valore fissato per l'anno 2015, da rivalutarsi annualmente), l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione
- Se la retribuzione mensile è superiore a € 1.195,00, l'indennità è pari al 75% calcolato sul tetto mensile di € 1.195,00 più il 25% calcolato sulla quota di retribuzione media eccedente tale tetto



# Calcolo e misura



L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di € 1.300,00 (valore fissato per l'anno 2015, da rivalutarsi annualmente).

La NASpI si riduce del 3 % ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione (91° della prestazione).


Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (5,84%).

In caso di pagamento dell'indennità per frazioni di mese, il valore giornaliero si determina dividendo l'importo per 30.

# Naspi : paragone con ASPI



## Retribuzione oltre massimale





## Sempre più conveniente NASpi

# Naspi : paragone con ASPI



## Retribuzione bassa



**Aspi più conveniente nel primo periodo**

# Esempio di calcolo della NASpI e confronto con l'ASpI

## NASpI

SOCIETA' XXX  
 DIPENDENTE XXX LAVORATORE CON ETA' < 50 ANNI  
 DURATA DELLA PRESTAZIONE ASPI 95 SETTIMANE (CIRCA 21 MESI)  
 TIPOLOGIA RAPPORTO FULL-TIME  
 DATA CESSAZIONE 20/06/2015

| RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE DEGLI ULTIMI 4 ANNI                |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| TOTALE FAP (PRESUNTO)<br>SUL QUALE CALCOLARE INDENNITA' NASPI |            |                            |
|   | 108.871,00 |                            |
| 190   | 573,01     | RETRIBUZIONE SETTIMANALE   |
| 4,333   | 2.481,11   | RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE |

| PRESTAZIONE NASPI   | 1.217,78         | RETRIBUZIONE MASSIMA INDENNIZABILE | 1.300,00                         |
|---------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| IMPORTI LORDI       |                  |                                    |                                  |
| giu-15              | 81,19            | (INIZIO NASPI 28/06/2015)          |                                  |
| lug-15              | 1.217,78         |                                    |                                  |
| ago-15              | 1.217,78         |                                    |                                  |
| set-15              | 1.205,52         | RIDUZIONE 3%                       | DAL 27 SETTEMBRE 2015            |
| ott-15              | 1.169,35         | RIDUZIONE 3%                       |                                  |
| nov-15              | 1.134,27         | RIDUZIONE 3%                       |                                  |
| dic-15              | 1.100,24         | RIDUZIONE 3%                       |                                  |
| gen-16              | 1.067,24         | RIDUZIONE 3%                       | (CONSIDERO RIVALUTAZIONE 0,038%) |
| .....               |                  |                                    |                                  |
| feb-17              | 718,28           | RIDUZIONE 3%                       |                                  |
| mar-17              | 696,73           | RIDUZIONE 3%                       |                                  |
| <b>TOTALE NASPI</b> | <b>20.173,06</b> |                                    |                                  |

## ASpI

SOCIETA' XXX  
 DIPENDENTE XXX LAVORATORE CON ETA' < 50 ANNI  
 DURATA DELLA PRESTAZIONE ASPI 10 MESI  
 TIPOLOGIA RAPPORTO FULL-TIME  
 DATA LICENZIAMENTO 30/04/2015

| RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE DEGLI ULTIMI 2 ANNI |          |           |
|--|----------|-----------|
| mag-13   | dic-13   | 10.450,00 |
| gen-14   | dic-14   | 26.465,00 |
| gen-15   | Apr-15   | 6.875,00  |
|  |          | 43.790,00 |
| 104  | 421,05   |           |
| 4,333  | 1.824,40 |           |

| PRESTAZIONE ASPI             | 1.,352,34        | RETRIBUZIONE MASSIMA INDENNIZABILE | 1195,37 |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| mag-15                       | 79,69            | INIZIO ASPI 28/06/2015             |         |
| giu-15                       | 1.195,37         |                                    |         |
| lug-15                       | 1.195,37         |                                    |         |
| ago-15                       | 1.195,37         |                                    |         |
| sett-15                      | 1,195,37         |                                    |         |
| ott-15                       | 1.025,52         | RIDUZIONE ASPI 15%                 |         |
| nov-15                       | 1.016,07         |                                    |         |
| dic-15                       | 1.016,07         |                                    |         |
| gen-16                       | 1.016,07         |                                    |         |
| feb-16                       | 1.016,07         |                                    |         |
| mar-16                       | 914,46           | FINE ASPI                          |         |
| <b>TOTALE ASPI PERCEPITA</b> | <b>10.865,43</b> |                                    |         |

# Prestazioni accessorie



## **Contribuzione Figurativa**

Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti i contributi figurativi, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso (corrispondente a € 1.820,00 per l'anno 2015).

## **Assegni Familiari**

L'indennità NASpI dà diritto agli assegni familiari

## **Malattia**

In caso di malattia insorta durante la percezione della NASpI (e comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro), la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.

## **Maternità**

Anche in caso di maternità la prestazione NASpI si sospende, per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.

# Condizioni di erogabilità e decadenza



L'erogazione della prestazione NASpI è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. I Centri per l'Impiego, competenti all'accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso, comunicheranno all'Inps le **cause di decadenza**

Perdita dello stato di disoccupazione

Inizio attività subordinata senza comunicazione

Inizio attività autonoma senza comunicazione

Raggiungimento dei requisiti di pensionamento

acquisizione del diritto all'assegno ordinario di Invalidità (senza opzione)

L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.

# Autoimprenditorialità...



Il lavoratore, in godimento della NASpI, che intraprenda un'attività lavorativa autonoma (nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio), può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI ancora spettante.

## ... compatibilità con altra attività subordinata ..

- Se dal contratto deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro):

**Decadenza:**  
Se il contratto è di durata > 6 mesi

**Sospensione:**  
Se il contratto è di durata < 6 mesi

- Se dal contratto (di qualunque durata) deriva un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro) la prestazione, per importo ridotto di una somma pari a 80 % reddito previsto, si mantiene se:

Si comunica il reddito all'INPS entro  
30gg dall'inizio attività

Il datore di lavoro sia ≠ da colui che ha  
cessato il rapporto originario



## ... e compatibilità con altra attività autonoma

- Se dal rapporto deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro):

Decadenza dalla prestazione  
NASpl

- Se dal rapporto deriva un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro) la prestazione, per importo ridotto di una somma pari a 80 % reddito previsto, si mantiene se:

Si comunica il reddito all'inps entro  
30gg dall'inizio attività

Si autocertifica il reddito al Centro per  
l'Impiego territorialmente competente

entro 31.3 dell'anno successivo il  
reddito effettivamente percepito  
(qualora non presenti dichiarazione dei  
redditi \*)